DISCIPLINARE DI GARA

procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione economica e della valorizzazione degli immobili e delle attività di "business museum" del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile ivi custodito

CIG BDAC3A7EAD

PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 5
1.1 Il sistema telematico di negoziazione 5
1.2 Dotazioni tecniche 6
1.3 Identificazione 6
1.4 Gestore del sistema 7
1.5 Regole per l'utilizzo del sistema 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1 Documenti di gara 7
2.2. Chiarimenti 8
2.3 Comunicazioni 8
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE, DURATA, MODIFICHE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO . 9
3.1 Durata 9
3.2 Modifiche, opzioni e revisione del contratto 9
3.3 Modalità di finanziamento 10
3.4 – CPV, CODICE ATECO e CCNL di riferimento 10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
5. REQUISITI GENERALI 11
Self cleaning 12
Altre cause di esclusione 12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
6.1 Requisiti di idoneità professionale 12
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 13
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi stabili, consorzi tra società cooperative o imprese artigiane 13
7. AVVALIMENTO 14
8. SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO 14
9. GARANZIA PROVVISORIA 15
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 17
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 19
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 20
14.2 Attestazione di pagamento del bollo per la domanda di partecipazione 22
14.3 Documento di gara unico europeo (DGUE) 22
14.4 Dichiarazioni per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 23
14.5 Documentazione in caso di avvalimento 23
14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 23
14.7 Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) 24
14.8 Garanzia provvisoria (disciplinata al paragrafo 9), scheda tecnica 24
14.9 Contributo ANAC (disciplinata al paragrafo 10) 24
14.10 Patto di integrità 24
14.11 Sopralluogo obbligatorio 25
14.12 Riepilogo del contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa 25
15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA 27
15.1 Riepilogo del contenuto della Busta B – Offerta Tecnica 27
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 27
16.1 Riepilogo del contenuto della Busta C – Offerta Economica 28

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
17.1 Calcolo del punteggio totale dell'offerta tecnica (PT_{TOT}) 29
17.2 Calcolo del punteggio totale dell'offerta economica (PE_{TOT}) 32
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 33
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 34
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 34
21. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ E ANOMALIA DELLE OFFERTE 35
22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 35
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 36
24. ACCESSO AGLI ATTI 37
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 37

PREMESSE

Il presente disciplinare (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è indetta una procedura aperta per l'affidamento della concessione, nel rispetto degli articoli 176 e seguenti e, in particolare, degli articoli 177 e 182-185 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, "Codice"), finalizzata all'individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto di concessione per la gestione economica e la valorizzazione degli immobili e delle attività di *"Business Museum"* del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile ivi custodito.

La presente procedura è avviata in esecuzione di una Convenzione per la valorizzazione dell'Asset in oggetto, stipulata tra lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, GENIODIFE e Difesa Servizi S.p.A., nonché nelle more della sottoscrizione con PATRIDIFE dell'atto aggiuntivo alla Convenzione per la nuova disciplina di riparto degli oneri di manutenzione del sedime in oggetto.

Difesa Servizi S.p.A. (di seguito, "Difesa Servizi" o "Società"), società *in house* del Ministero della Difesa, può esercitare attività strumentali, connesse o accessorie ai compiti istituzionali dell'Amministrazione Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

Il Progetto di valorizzazione è altresì avviato ai sensi dell'art. 535 del D.lgs. 66/2010 come modificato dall'art. 1, co. 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I documenti di gara sono accessibili tramite la Piattaforma utilizzata per la procedura di cui appresso si dirà e sul sito istituzionale di Difesa Servizi, nella sezione gare.

L'oggettiva unitarietà e indivisibilità funzionale della concessione richiede una gestione coordinata e uniforme del compendio e dei servizi museali; pertanto l'affidamento non è suddiviso in lotti.

A tal riguardo, si specifica che il predetto contratto di concessione si articolerà come segue:

- ✓ gestione economica dei servizi museali complessivamente intesi;
- ✓ gestione e valorizzazione delle infrastrutture.

L'intero compendio, meglio individuato nella Scheda descrittiva di cui all'**Allegato 4**, dovrà essere gestito e mantenuto in efficienza dal Concessionario, in coerenza con il documento tecnico-economico di cui all'**Allegato 4-bis,** per la durata indicata al successivo paragrafo 3.

La presente procedura è avviata in esecuzione della determina a contrarre n. 415 del 21.10.2026 con cui sono stati approvati tutti gli atti di gara.

Difesa Servizi indice la presente procedura aperta per l'affidamento della concessione, da aggiudicare secondo i criteri di cui all'articolo 185 del Codice e al paragrafo 17 del presente Disciplinare.

Difesa Servizi si riserva di sospendere, revocare la presente procedura ovvero non procedere all'aggiudicazione per sopraggiunti mutamenti di interesse pubblico ovvero per ragioni di opportunità, soprattutto con riferimento alle disposizioni del citato atto aggiuntivo alla Convenzione in via di perfezionamento.

Il luogo di esecuzione del contratto di concessione è: Bracciano (RM) e Anguillara Sabazia (RM) – località Vigna di Valle ove ha sede il Comando Aeroporto Vigna di Valle/Centro Storiografico e Sportivo.

Il codice NUTS del luogo principale di esecuzione è ITI43**.**

Il CIG: (Codice Identificativo Gara) è: BDAC3A7EAD.

Ai fini della presente procedura si forniscono le seguenti specifiche e definizioni.

- **Codice o Codice dei contratti**: il D.lgs. n. 36 del 2023, recante il "Codice dei contratti pubblici" ai sensi del quale è redatto il presente disciplinare.
- **Ente concedente**: Difesa Servizi S.p.A., come sopra individuata, che agisce quale Stazione Appaltante della procedura.
- **Contratto o Convenzione**: il contratto di concessione (denominato anche Convenzione), che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della procedura per la gestione economica dell'infrastruttura museale.
- **Concessionario o Gestore:** l'operatore economico che, all'esito della presente procedura, risulterà aggiudicatario e con cui verrà stipulato il contratto di concessione per la gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di "*business museum*" del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile custodito nel citato compendio.
- **Periodo di concessione:** il periodo di validità della concessione, pari a 144 mesi decorrenti dalla stipula del Contratto, comprensivo del tempo necessario all'avvio e alla messa a regime delle attività gestorie, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di impedire la prosecuzione del rapporto oltre il 96° mese mediante formale disdetta, secondo quanto previsto al paragrafo 3.1.
- **Canone d'uso del bene immobile:** importo annuo riconosciuto a Difesa Servizi per l'utilizzo del compendio museale oltre I.V.A. se prevista.
- **Royalty:** percentuale di compartecipazione, determinata secondo gli atti di gara e l'offerta dell'aggiudicatario, sugli introiti della gestione economica e sullo sfruttamento di nomi, marchi e segni distintivi dell'Aeronautica Militare

gestiti da Difesa Servizi.

- **Infrastruttura:** compendio museale dell'Aeronautica Militare "MUSAM" così come descritto nella Scheda in **Allegato 4**.
- **Società di progetto (anche *NewCo o SPV*)**: società eventualmente costituita dall'aggiudicatario, ove ricorrano i presupposti e secondo le modalità consentite dal Codice e previste dal Contratto, per la gestione unitaria della concessione.
- **Valore** della concessione: ai sensi dell'articolo 179 del Codice, il valore è stimato sulla base del fatturato totale generato dal Concessionario per la durata di 144 mesi, tenendo conto dei valori storici relativi al numero di ingressi afferenti al periodo compreso dal 2023 al 2024, delle ulteriori attività commerciali previste e dei valori economici riportati nell'**Allegato 4-bis**, il valore stimato della concessione è pari a circa € 7.200.000,00, al netto dell'IVA.
- **Penali:** si applicano le penali previste nello Schema di Contratto, integrate, ove pertinente, dagli impegni assunti nell'offerta dell'aggiudicatario.
- **Matrice dei rischi**: documento allegato al contratto di concessione che individua l'allocazione dei rischi dell'operazione, le relative misure di mitigazione e i corrispondenti richiami contrattuali, in coerenza con la disciplina del Codice sul rischio operativo e sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**: ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Capo Divisione Cultura e Professioni di Difesa Servizi S.p.A., nominato con Determinazione n. 415 del 21.10.2026. PEC: *protocollo@pec.difesaservizi.it*.
- **Pubblicità**: gli atti e gli esiti della procedura sono pubblicati secondo la disciplina vigente in materia di pubblicità legale, digitalizzazione e trasparenza dei contratti pubblici, anche tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e la Piattaforma utilizzata per la procedura. Restano fermi gli ulteriori obblighi di pubblicazione e post-informazione previsti dalla normativa vigente.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Il sistema telematico di negoziazione

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara, incluse le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito, "Regole"), nonché della normativa applicabile in materia di identità, firme e documenti informatici. Restano ferme le comunicazioni e le istruzioni rese disponibili agli utenti sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito

acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: *https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso può essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmata o problematiche tecniche, che saranno segnalati agli utenti, ove possibile, con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - **I.** il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - **II.** il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014;
 - **III.** il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito *www.acquistinretepa.it*.

1.4 Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, l'Ente concedente è Difesa Servizi S.p.A., la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito *www.acquistinretepa.it* risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

1.5 Regole per l'utilizzo del sistema

I concorrenti e gli utenti del Sistema sono tenuti a utilizzarlo secondo buona fede esclusivamente per le finalità consentite, e rispondono delle violazioni di legge e regolamentari e degli eventuali illeciti amministrativi, civili o penali connessi al suo utilizzo.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito *www.acquistinretepa.it* e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito *www.acquistinretepa.it* ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e all'immagine, eventualmente subiti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione della presente procedura comprende:

1. Il Bando di gara;

2. Il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, come di seguito elencati:

- Regole del Sistema di e-*procurement* della Pubblica Amministrazione (**Allegato 1**);
- Guida per le imprese per l'utilizzo del sistema di e-*procurement* **(Allegato 2**);
- Domanda di partecipazione (**Allegato 3**);
- Scheda del compendio museale (**Allegato 4**);
- Condizioni economiche (**Allegato 4-bis**);
- Schema di Convenzione/Contratto (**Allegato 5**);
- Matrice dei Rischi (**Allegato 6**);
- Capitolato Servizi (**Allegato 6-bis**);
- DGUE **(Allegato** 7);
- Dichiarazione dell'ausiliario (**Allegato 8**);
- Modello di offerta tecnica (**Allegato 9**);
- Modello di offerta economica (**Allegato 10**);
- Patto di integrità (**Allegato 11**);
- Modello di richiesta sopralluogo (**Allegato 12**);
- Attestazione di avvenuto sopralluogo (**Allegato 13**);
- Modello per la manifestazione di interesse alla rettifica ex art. 101, co. 4 del d.lgs. 36/2023 **(Allegato 14**);
- Modello per la "Rettifica dell'offerta" **(Allegato 15**).

Le informazioni riportate nella Scheda di cui all'**Allegato 4** e nell'eventuale ulteriore documentazione tecnica resa disponibile da Difesa Servizi e/o dall'Ente militare consegnatario in occasione del sopralluogo di cui al paragrafo 14.11 hanno funzione informativa. Ciascun concorrente resta tenuto a svolgere le verifiche e i rilievi necessari per formulare consapevolmente la propria offerta, nei limiti dell'accessibilità dei luoghi e delle informazioni rese disponibili dall'Ente concedente.

La documentazione di gara è integralmente disponibile sui siti indicati in premessa; in caso di difficoltà nel reperimento della stessa, potrà inviarsi apposita segnalazione all'indirizzo pec: *protocollo@pec.difesaservizi.it*. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 82 del 2005 e disponibile sul sito *www.agid.gov.it*.

La verifica dei requisiti degli operatori economici avviene mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo la disciplina e le modalità operative vigenti presso ANAC.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante quesiti scritti da inoltrare almeno **15 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso l'apposita funzione del Sistema e previa registrazione. Le richieste devono essere formulate in lingua italiana. Non sono prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.

Le risposte ai quesiti presentati in tempo utile sono rese disponibili **tramite il Sistema** nel rispetto dei termini di legge e comunque in tempo utile per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'"Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

a) all'aggiudicazione;

b) all'esclusione;

c) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la propria sede nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni altro caso ritenuto opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio

con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE, DURATA, MODIFICHE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La procedura è finalizzata all'individuazione di un Concessionario cui affidare la gestione economica e la valorizzazione degli immobili e delle attività di *"Business Museum"* del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile ivi custodito.

A tal riguardo, si specifica che il predetto contratto di concessione si articolerà come segue:

- ✓ gestione economica dei servizi museali complessivamente intesi;
- ✓ gestione e valorizzazione delle infrastrutture.

Il compendio museale di cui alla Scheda descrittiva in **Allegato 4** dovrà essere gestito e mantenuto in efficienza dall'operatore economico affidatario il quale dovrà garantire il soddisfacimento delle prestazioni e condizioni economiche descritte nell'**Allegato 4-bis** al presente disciplinare.

I valori economici nell'**Allegato 4-bis** costituiscono stime di riferimento. Nell'esecuzione della concessione il Concessionario dovrà inoltre assicurare il rispetto dei livelli di qualità applicabili al compendio museale e perseguire il miglioramento dei "Livelli uniformi di qualità per i musei" definiti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2018, in coerenza con gli impegni assunti in offerta.

3.1 Durata

La durata della concessione è stabilita in 144 (centoquarantaquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto e comprensivi del periodo necessario all'avvio e alla messa a regime delle attività gestorie.

Ciascuna parte ha facoltà di impedire la prosecuzione del rapporto oltre il 96° mese, mediante formale comunicazione di disdetta da trasmettere all'altra parte a mezzo PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo di 96 mesi, senza oneri, indennizzi o rimborsi per ciascuna parte; è inteso che tale disdetta non costituisce recesso contrattuale ai sensi dell'art. 190, comma 4, del Codice.

In assenza di tempestiva disdetta, il rapporto proseguirà automaticamente sino alla scadenza del 144° mese, senza necessità di ulteriori atti o manifestazioni di volontà delle parti. Tale prosecuzione costituisce articolazione della durata originaria della concessione e non configura rinnovo del contratto.

In considerazione della durata superiore a cinque anni, la durata della concessione è determinata, ai sensi dell'articolo 178 del Codice, tenendo conto degli investimenti richiesti al Concessionario e del periodo ragionevolmente necessario per il loro recupero, unitamente a una remunerazione del capitale investito, sulla base delle assunzioni economico-finanziarie poste a fondamento degli atti di gara e del Piano Economico-Finanziario.

Qualora permangano le condizioni per l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione del compendio museale, l'Ente concedente, sulla base delle indicazioni dell'Aeronautica Militare, provvederà in tempo utile all'avvio di una nuova procedura di affidamento, tenendo conto dell'eventuale cessazione del rapporto al 96° mese ovvero, in assenza di disdetta, della sua scadenza al 144° mese.

3.2 Modifiche, opzioni e revisione del contratto

La prosecuzione automatica del rapporto dal 96° al 144° mese, disciplinata al precedente paragrafo, costituisce articolazione della durata originaria della concessione e non configura rinnovo del contratto. Non sono previsti ulteriori rinnovi automatici o taciti né opzioni di proroga della concessione, ferme restando esclusivamente le ipotesi di modifica e revisione del Contratto ammesse dagli articoli 189 e 192 del Codice, nei presupposti e nei limiti ivi previsti, su valutazione dell'Ente concedente e sulla base delle indicazioni dell'Aeronautica Militare.

Le modifiche del Contratto in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 189 del Codice, senza alterare la natura generale della concessione né eludere la disciplina sull'affidamento.

La revisione del Contratto è disciplinata dall'articolo 192 del Codice. In presenza di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, la revisione è ammessa nella misura strettamente necessaria a ricondurre il rapporto ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti, senza neutralizzare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

Alla scadenza, la gestione è trasferita all'Ente concedente o al gestore subentrante secondo quanto previsto dal Contratto, (vedasi schema di cui all'**Allegato 5**). Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario subentrante o di ulteriori soluzioni adottate dal Concedente, il Concessionario uscente ha, in ogni caso e senza eccezioni, l'obbligo di garantire la continuità del servizio di cui alla concessione.

3.3 Modalità di finanziamento

La concessione non prevede contributi pubblici o corrispettivi a carico dell'Ente concedente ed è finanziata con i ricavi della gestione e con le ulteriori risorse indicate nell'offerta e nel PEF. Qualora il concorrente preveda il ricorso al credito, il PEF e la relativa relazione illustrativa devono evidenziarne importo, condizioni e sostenibilità; prima della stipula potranno essere richiesti gli elementi comprovanti la disponibilità delle fonti di finanziamento dichiarate, anche mediante idonea documentazione bancaria.

3.4 – CPV, CODICE ATECO e CCNL di riferimento

Ai fini della presente concessione i CPV di riferimento e i relativi CCNL sono**:**

- Principale:
 - 92521000-9: Servizi museali (biglietteria, bookshop/editoria, didattica, visite guidate, audio-video guide e App, guardaroba, informazioni, marketing e promozione, mostre) – CCNL Federculture – Codice Ateco 91.21.00;
- Secondari:
 - 55330000-2: Servizi di caffetteria – CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – Codice Ateco 56.11.1;
 - 55300000-3: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti – CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – Codice Ateco 56.11.1.

I predetti CCNL sono assunti quale riferimento per la stima dei costi della manodopera. L'operatore economico che, nell'ambito della propria organizzazione, applichi un diverso contratto collettivo deve garantire tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla procedura, secondo la disciplina del Codice.
I medesimi riferimenti sono utilizzati, per quanto pertinenti, nella verifica di coerenza e sostenibilità dell'offerta e del piano economico-finanziario.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad avviare formale contraddittorio con gli operatori economici eventualmente coinvolti, i quali potranno, entro i termini comunicati dalla Stazione Appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli impegni contrattuali nella fase esecutiva.
I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli

65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Nel caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto discendente dalla presente procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

La partecipazione degli operatori economici sottoposti a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza è disciplinata dal D.lgs. n. 14/2019 e dalle pertinenti disposizioni del Codice.

L'aggiudicatario, singolo o associato, può costituire una società di progetto esclusivamente ove ricorrano i presupposti previsti dal Codice nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

In caso di aggiudicatario plurisoggettivo, l'eventuale società di progetto deve rispettare le quote di partecipazione e gli ulteriori impegni risultanti dall'offerta.

La partecipazione degli operatori economici stabiliti in Paesi terzi è ammessa nei limiti e alle condizioni derivanti dal diritto dell'Unione europea, dagli accordi internazionali applicabili e dalla normativa nazionale vigente.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti

del Codice. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) ai sensi dell'art. 24 e 99 del Codice.
Le cause di esclusione sono valutate secondo gli articoli 94 e seguenti del Codice. Nei casi in cui la legge prevede una valutazione discrezionale o il contraddittorio, l'Ente concedente assicura all'operatore economico la possibilità di fornire gli elementi utili prima dell'adozione del provvedimento.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Costituiscono, altresì, **causa di esclusione** dalla gara, la mancata accettazione delle:

- condizioni amministrative e tecnico-economiche di cui al presente disciplinare nonché dei suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- clausole contenute nel Patto di integrità posto in **Allegato 11** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di cui al successivo paragrafo 14.10.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✓ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- ✓ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante FVOE. L'operatore economico inserisce nel fascicolo i dati e i documenti necessari alla comprova quando non siano già disponibili o acquisibili d'ufficio.
Per la profilazione il concorrente potrà leggere le istruzioni raggiungibili al sito istituzionale dell'ANAC.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono possedere il seguente requisito di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

In ossequio all'articolo 100, comma 3, del Codice, all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Al fine di assicurare la partecipazione di operatori dotati di esperienza e capacità adeguate alla complessità e alla durata della concessione, sono richiesti i seguenti requisiti minimi.

Gli operatori economici devono possedere congiuntamente i requisiti di seguito indicati, nel rispetto degli articoli 100 e 183 del Codice.

a) <u>Capacità economico-finanziaria</u>:

- ✓ **Fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della presente procedura, non inferiore a **€ 1.500.000,00**;
- ✓ **Fatturato specifico**, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della procedura, non inferiore a **€ 750.000,00**, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della concessione, quali gestione di musei o altri luoghi della cultura.

b) <u>Capacità tecnica e professionale:</u>

- ✓ Esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura, di almeno **un servizio analogo** a quello oggetto della concessione, relativo alla gestione di musei o altri luoghi della cultura**.**

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, i requisiti economico-finanziari possono essere posseduti cumulativamente. Il requisito tecnico-professionale relativo al servizio analogo deve essere posseduto unitariamente da almeno uno dei componenti del raggruppamento, ferma la necessità che ciascun esecutore sia in possesso dei requisiti pertinenti alla prestazione che si impegna a realizzare.

La comprova dei requisiti è fornita: mediante la documentazione disponibile nel FVOE e, ove necessario, mediante i documenti di seguito indicati o altri documenti equivalenti idonei.

- Per i requisiti economico-finanziari:
 - ➢ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
 - ➢ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf.
- Per il requisito tecnico-professionale:
 - ➢ certificati di regolare esecuzione, contratti, attestazioni dei committenti, fatture o altra documentazione idonea a dimostrare natura, periodo e consistenza del servizio analogo dichiarato.

Per gli operatori di più recente costituzione, i requisiti sono rapportati al periodo di attività nei limiti consentiti dalla legge, ferma la possibilità di ricorrere alle forme di partecipazione aggregata e all'avvalimento quando ammessi.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi stabili, consorzi tra società cooperative o imprese artigiane

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del Codice possiedono i requisiti di partecipazione secondo le regole di seguito indicate e le disposizioni vigenti del Codice.

- Requisiti di ordine generale e di idoneità.

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e di idoneità dovranno essere, **<u>a pena di esclusione</u>**, posseduti:

- ➢ in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del

R.T.I. e del consorzio;

- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali affidatarie della presente concessione di servizio;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale.

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:

- cumulativamente dai partecipanti in forma associata, di R.T.I., costituito o costituendo, di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., quanto ai requisiti economico-finanziari; il requisito tecnico-professionale del servizio analogo deve essere posseduto unitariamente da almeno uno dei componenti;
- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
- nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, per acquisire la disponibilità di risorse e capacità economico-finanziarie e/o tecnico-professionali necessarie alla partecipazione, nonché, nei limiti consentiti dalla legge, per migliorare la propria offerta.

L'avvalimento non è ammesso per i requisiti di ordine generale e negli ulteriori casi espressamente previsti dal Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

1. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;
2. la Dichiarazione di cui all'**Allegato 8**, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice dei Contratti;
 - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso l'operatore economico e verso l'Ente concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento;
 - allega il contratto di avvalimento, nel quale sono specificate le risorse, i mezzi e le modalità con cui l'ausiliaria si obbliga a metterli effettivamente a disposizione per la durata della concessione, secondo quanto richiesto dall'articolo 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concorrente indica nell'offerta le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare, nei limiti e secondo la disciplina applicabile ai contratti di concessione e all'articolo 119 del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

In mancanza dell'indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare, il subappalto non è consentito per tali prestazioni.

Il Concessionario e il subappaltatore rispondono in solido dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto.

In ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà della gestione, il coordinamento complessivo e la responsabilità diretta verso l'Ente concedente, la direzione e il coordinamento unitario della gestione economica del compendio devono essere eseguiti direttamente dal Concessionario; resta ammesso il subappalto delle ulteriori prestazioni nei limiti di legge.
I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale e ulteriori requisiti prescritti per le prestazioni affidate, secondo la normativa vigente.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria di **€ 72.000,00**, pari all'1% del valore stimato della concessione. La misura è determinata in ragione della natura e del valore dell'affidamento, al fine di assicurare proporzionalità dell'onere e adeguata tutela dell'Ente concedente, ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
La garanzia provvisoria copre la mancata stipula del Contratto dopo l'aggiudicazione per fatto riconducibile all'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.
L'esclusione intervenuta prima dell'aggiudicazione non comporta, di per sé, l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione nei confronti degli altri concorrenti.
La predetta garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- ✓ mediante bonifico o altro strumento o canale di pagamento elettronico previsto dall'ordinamento vigente, con versamento intestato a Difesa Servizi S.p.A. con la seguente causale: "*Cauzione provvisoria gara Museo di Vigna di Valle 2026 – CIG BDAC3A7EAD*". Il bonifico bancario relativo alla cauzione provvisoria prestata dovrà essere tassativamente effettuato entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta. L'IBAN su cui effettuare il bonifico è il seguente: IT87L0306905020100000064355. Ai fini della verifica si prenderà in considerazione la data indicata sulla comunicazione dell'Istituto di credito riportante il codice di riferimento dell'avvenuta operazione di bonifico bancario (CRO); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso;
- ✓ fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo in vigore secondo le norme transitorie del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html*
- *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/*
- *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf*
- *http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp*

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- ✓ essere intestata a tutti i soggetti dell'offerente e rilasciata a beneficio di Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante del presente affidamento;
- ✓ contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ✓ essere rilasciata a favore di tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- ✓ essere conforme agli schemi tipo vigenti in materia di garanzie fideiussorie nei contratti pubblici;
- ✓ avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- ✓ prevedere espressamente:
- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- ✓ essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- ✓ recare l'autentica della sottoscrizione del garante oppure, in alternativa, idonea attestazione dei poteri di firma secondo la normativa vigente;
- ✓ essere emessa e firmata digitalmente dal garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero

gestita, in tutte le fasi, mediante le piattaforme ammesse dall'articolo 106, comma 3, del Codice.
La garanzia fideiussoria **è sottoscritta da un soggetto munito dei necessari poteri** ed è prodotta in formato digitale secondo il Codice dell'amministrazione digitale e le regole del Sistema.

In caso di garanzia costituita mediante bonifico, il concorrente allega a Sistema la ricevuta contenente gli elementi necessari a identificare l'operazione e il soggetto che ha effettuato il versamento.
All'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di procedura infruttuosa o relativa esclusione, **i concorrenti richiedono la restituzione della cauzione provvisoria costituita a mezzo bonifico** inviando una mail di richiesta a *gare@difesaservizi.it*.

Le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria si applicano nelle misure e alle condizioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice.
Per beneficiare delle riduzioni, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi presupposti e rende disponibile nel FVOE la documentazione comprovante, ove non già acquisibile d'ufficio.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la mancata sottoscrizione digitale o l'assenza dell'indicazione dei poteri del garante, solo a condizione che il predetto documento sia stato già costituito con data antecedente a quella prevista per la presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di stipula del contratto di concessione, l'operatore economico affidatario sarà obbligato a:

- stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei dipendenti e maestranze a vario titolo incaricati nella gestione economica del Museo, avente decorrenza dalla data di stipula della convenzione e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni ivi comprese quelle a favore delle Amministrazioni utenti;
- stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione della Difesa a copertura: dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e/o dall'Amministrazione della Difesa a causa del danneggiamento delle cose o della distruzione totale o parziale dell'infrastruttura oggetto di gestione economica, con massimale non inferiore al valore economico dell'affidamento;
- stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), da rivalutarsi ogni 5 anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti e ai terzi avventori durante lo svolgimento dell'attività di gestione dell'infrastruttura museale. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di gestione dell'infrastruttura per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione e visita dell'infrastruttura;
- prima della stipula, costituire la garanzia definitiva ad adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, incluse le penali.

Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:

- ✓ l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, volontari, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
- ✓ l'estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.

Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.
Il Concessionario dovrà reintegrare immediatamente la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno o sia in parte ridotta.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a **€ 220,00** secondo Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 e le istruzioni operative vigenti per l'anno 2026.
Il pagamento è effettuato tramite i servizi messi a disposizione da ANAC e pagoPA, secondo le modalità operative pubblicate dall'Autorità.
Il concorrente allega tramite il Sistema la ricevuta di pagamento resa disponibile dal Portale dei pagamenti ANAC.
Qualora il pagamento non risulti registrato, l'Ente concedente richiede la ricevuta ai sensi dell'articolo 101 del Codice.
L'operatore economico che non regolarizzi il pagamento nei termini assegnati **è escluso** dalla procedura.
Le indicazioni operative sono disponibili sul sito ANAC. Il contributo è calcolato sul valore stimato della concessione, comprensivo delle eventuali opzioni espressamente previste nei documenti di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L'offerta deve pervenire tramite il Sistema entro il termine perentorio del 20.01.2027, alle 12:00, ora italiana, come indicato nel Bando. Le offerte presentate oltre tale termine sono irricevibili.
La data e l'ora di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Sistema. Il Sistema non accetta:
⊗ offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
⊗ offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
Prima del caricamento, l'operatore economico verifica che i file siano integri, apribili e leggibili. Le eventuali carenze sono trattate secondo l'articolo 101 del Codice, nei limiti in cui il soccorso istruttorio sia consentito e senza possibilità di modificare l'offerta tecnica o economica.

12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche di cui al paragrafo 1 e alle Regole del Sistema, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta.
L'"OFFERTA" è composta da:
✓ **Documentazione amministrativa;**
✓ **Offerta tecnica;**
✓ **Offerta economica.**

Il concorrente produce la documentazione nelle buste telematiche previste dalla procedura, come riepilogato nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Documentazione Amministrativa	Busta A
Offerta Tecnica	Busta B
Offerta Economica	Busta C

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
I documenti devono essere inseriti nella sezione pertinente. L'inserimento nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica di elementi idonei ad anticipare il contenuto economico dell'offerta può comportare **l'esclusione** quando viola concretamente la segretezza e la separazione delle offerte.
La presentazione dell'offerta avviene tramite la procedura guidata del Sistema, articolata nelle sezioni: Busta A, Busta B e Busta C.
La preparazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'offerta.
L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.
All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.
La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a carico del concorrente, ferme le tutele previste in caso di malfunzionamento della piattaforma imputabile all'operatore economico, come disciplinato al paragrafo 1.1 e dalla normativa vigente.
Restano ferme le responsabilità di Consip S.p.A. e del Gestore del Sistema nei limiti previsti dalla legge e dalle Regole del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'offerta.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della

traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Codice, il concorrente che, dopo la scadenza del termine di presentazione, rilevi un errore materiale nell'offerta tecnica o economica può chiederne la rettifica mediante l'Area comunicazioni del Sistema, attraverso l'invio di apposita comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 14**. La comunicazione deve intervenire prima dell'apertura dell'offerta interessata e deve limitarsi a manifestare la volontà dell'operatore economico di avvalersi della facoltà di rettifica, senza indicare il contenuto dell'errore né della correzione richiesta. L'errore e la relativa rettifica sono indicati esclusivamente nella successiva comunicazione di cui all'**Allegato 15**, secondo le modalità e nel termine comunicati dall'Ente concedente, in modo da assicurare la segretezza e l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.
Previo accoglimento della predetta manifestazione di interesse da parte del RUP, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, nella data indicata nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione e dovrà essere conforme al modello di cui all'**Allegato 15**, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.
La rettifica è ammessa esclusivamente quando consente di ricostruire in modo univoco la volontà originaria del concorrente e non comporta una modifica sostanziale dell'offerta. L'Ente concedente valuta la rettifica nel rispetto della segretezza, dell'immodificabilità sostanziale dell'offerta e della parità di trattamento.
La rettifica non accoglibile è respinta con motivazione, ferma restando l'eventuale conseguenza per irregolarità o inammissibilità della relativa offerta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio è disciplinato dall'articolo 101 del Codice e consente di sanare le carenze formali della documentazione amministrativa, senza modificare l'offerta tecnica o economica.
Possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e degli altri documenti richiesti per la partecipazione, salvo che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente o riguardino elementi non sanabili per legge.
Non è sanabile mediante soccorso istruttorio il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, che **comporta l'esclusione** dalla procedura.
L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.
La mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferirlo è sanabile soltanto se il documento risulta formato in data non successiva al termine di presentazione dell'offerta e tale data è comprovabile.
Il difetto di sottoscrizione della domanda o di altre dichiarazioni è sanabile quando sia comunque certa la provenienza del documento e l'identità del soggetto che lo ha reso; per l'offerta tecnica ed economica restano fermi i limiti derivanti dall'immodificabilità sostanziale dell'offerta.
Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o i documenti richiesti, con indicazione del contenuto, dei soggetti tenuti a renderli e della sezione del Sistema in cui inserirli.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio,

fissando un termine **a pena di esclusione**.
L'Ente concedente può chiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica ed economica e sui relativi allegati, assegnando un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti non possono modificare il contenuto sostanziale dell'offerta.
Resta ferma la possibilità di correggere gli errori materiali dell'offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 101, comma 4, del Codice e dal paragrafo 12.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

Tabella 2

Documentazione Amministrativa – Busta A	
Documento	**Busta A**
Domanda di partecipazione (**Allegato 3**)	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
In caso di Avvalimento: - Dichiarazione dell'ausiliaria (**Allegato 8**) - contratto di avvalimento - DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
DGUE (**Allegato 7**)	Amministrativa
Eventuale mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti; Eventuale atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Documenti di identità dei sottoscrittori	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Patto di integrità (**Allegato 11**)	Amministrativa
Attestazione di avvenuto sopralluogo (**Allegato 13**)	Amministrativa

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

L'operatore economico dovrà compilare la domanda di partecipazione secondo il modello in **Allegato 3**.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima

della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una **causa di esclusione** ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente concedente fatti o provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini degli articoli 94 e 95 del Codice e tali elementi non risultano nel FVOE, si applicano le conseguenze e i termini previsti dalla disciplina vigente.
Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante sul sito istituzionale dell'Ente concedente e Stazione Appaltante *www.difesaservizi.it* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma elettronica ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ✓ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del

Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l'operatore economico allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Attestazione di pagamento del bollo per la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è presentata nel rispetto disciplina vigente in materia di imposta di bollo. Il concorrente assolve l'imposta, di € 16,00, secondo una delle modalità ammesse dall'Agenzia delle Entrate e allega, la relativa attestazione.
La prova dell'assolvimento del bollo è resa mediante la documentazione prevista dalla modalità di pagamento prescelta.
Per i concorrenti plurisoggettivi l'imposta è assolta dal soggetto che presenta la domanda per conto della forma aggregata, secondo la disciplina fiscale vigente.

14.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico mediante il modello di cui all'**Allegato 7**, ovvero, ove previsto dal Sistema, secondo le istruzioni operative della Piattaforma.
Il DGUE deve:

- ✓ essere compilato in lingua italiana;
- ✓ reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- ✓ essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto fornito di idonei poteri;
- ✓ essere in formato .pdf.

In caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, sono presentati il DGUE del consorzio e il DGUE di ciascuna consorziata esecutrice, sottoscritti dai rispettivi soggetti legittimati.
Il consorzio indica le consorziate per le quali concorre e rende le ulteriori dichiarazioni richieste per la partecipazione alla procedura.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., costituiti o costituendi, ciascun componente presenta il proprio DGUE, sottoscritto dal soggetto munito dei necessari poteri.
Nel DGUE o nella documentazione amministrativa sono indicate le prestazioni e le relative quote o percentuali che saranno eseguite da ciascun componente, in coerenza con la forma di partecipazione dichiarata.
Per i raggruppamenti già costituiti è allegato il mandato o l'atto costitutivo, secondo quanto previsto al paragrafo 14.6.
Per i raggruppamenti non ancora costituiti, ciascun componente presenta il proprio DGUE e rende le dichiarazioni previste.
In caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE, firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate.
All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.
La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei Contratti ossia:

- ✓ dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- ✓ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- ✓ dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- ✓ del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Si precisa, altresì che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza riserva alcuna, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua

affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni contrattuali o altre circostanze idonee ad incidere alla sua integrità o affidabilità o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni valutazione ai sensi di legge.

14.4 Dichiarazioni per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale rendono le dichiarazioni e producono la documentazione prevista dal D.lgs. n. 14/2019 e dalle pertinenti disposizioni del Codice, indicando gli estremi dei provvedimenti rilevanti e l'eventuale autorizzazione necessaria alla partecipazione.

Ove previsto dalla normativa applicabile, il concorrente produce la relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- ✓ la dichiarazione di avvalimento;
- ✓ il contratto di avvalimento;
- ✓ un DGUE compilato.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella Busta B - Offerta tecnica.

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

<u>Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:</u>

- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

<u>Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:</u>

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

<u>Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:</u>

- ✓ dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

<u>Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica</u>

- ✓ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- ✓ copia del contratto di rete
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- ✓ copia del contratto di rete
- ✓ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- ✓ le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7 Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Il controllo dei requisiti di ordine generale e speciale degli operatori economici, degli ausiliari e, ove previsto, dei subappaltatori, nonché le verifiche in fase di esecuzione avviene mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo la disciplina e le modalità operative vigenti presso ANAC.

14.8 Garanzia provvisoria (disciplinata al paragrafo 9), scheda tecnica

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa alternativamente:

- ✓ i documenti attestanti l'avvenuto bonifico o accredito, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- ✓ garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, con la relativa documentazione, conforme agli schemi tipo vigenti alle prescrizioni del paragrafo 9.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, dovrà essere allegata altresì la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.9 Contributo ANAC (disciplinata al paragrafo 10)

Il concorrente produce, all'interno della documentazione amministrativa, la ricevuta del pagamento del contributo ANAC pari a **€ 220,00**, come disciplinato al paragrafo 10, senza necessità di sottoscrizione digitale.

Il pagamento è effettuato secondo le istruzioni operative vigenti pubblicate da ANAC nella sezione dedicata ai contributi in sede di gara.

L'Ente concedente verifica l'avvenuto pagamento, l'esattezza dell'importo e la corrispondenza del CIG.

Se il pagamento non risulta registrato, l'Ente concedente richiede la ricevuta ai sensi dell'articolo 101 del Codice; l'operatore economico che non regolarizza il pagamento nei termini assegnati **è escluso** dalla procedura.

14.10 Patto di integrità

Il concorrente compila il Patto di integrità messo a disposizione in **Allegato 11** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. Il Patto di integrità deve:

- ➢ essere compilato in lingua italiana;
- ➢ essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero secondo le modalità previste per il DGUE in caso di soggetto in forma associata (uno per ogni operatore economico partecipante);
- ➢ essere in formato .pdf.

La carenza formale o la mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata attraverso la procedura del

soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13.

14.11 Sopralluogo obbligatorio

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, al fine di consentire la presentazione di un'offerta consapevole, è prevista la visita obbligatoria dei luoghi oggetto di concessione. A tal proposito l'operatore economico, dovrà, **a pena di esclusione**, effettuare un sopralluogo presso le aree in questione, dichiarando quindi di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi da assumere in gestione, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni ritenute necessarie.

Il sopralluogo, a cui dovrà partecipare il Legale Rappresentante dell'operatore economico ovvero persona delegata, dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere mediante PEC all'indirizzo: *protocollo@pec.difesaservizi.it* e per conoscenza agli indirizzi: *centroaerosport@aeronautica.difesa.it* – *francesco.loperfido@difesaservizi.it*, **almeno quindici giorni prima** dei termini stabiliti per la presentazione dell'offerta, utilizzando esclusivamente il modello in **Allegato 12**, che dovrà essere sottoscritto, dal richiedente/delegante e scansionato.

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato sia il documento d'identità del delegante che dei soggetti che parteciperanno al sopralluogo, avendo cura di indicare i rispettivi recapiti telefonici, ovvero del referente del gruppo. Il sopralluogo sarà eseguito secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante all'operatore economico richiedente. Si specifica che Difesa Servizi si riserva la facoltà di prorogare il termine per l'effettuazione del sopralluogo nel proprio esclusivo interesse.

All'esito del sopralluogo sarà predisposta, in conformità del Modello in **Allegato 13** in duplice originale (ciascuno corredato dall'originale dell'eventuale delega), l'"Attestazione di avvenuto sopralluogo", di cui uno sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante e l'altro dovrà essere scansionato e posto a corredo della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A prodotta dall'offerente. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti di Difesa Servizi risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto munito di delega da parte dell'operatore economico, diversamente il concorrente **è escluso** dalla procedura.

14.12 Riepilogo del contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa

Fermo restando quanto indicato nella tabella 2 e nei paragrafi da 14.1 a 14.11, la tabella 3 riepiloga le modalità di presentazione dei principali documenti della Busta A:

Tabella 3

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	COME ALLEGARE
1	Domanda di partecipazione (**Allegato 3**)	nel caso di operatore singolo firmato digitalmente dal suo legale rappresentante nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, firmato dal legale rappresentante della mandataria/capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	COME ALLEGARE
		privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara	
		nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo	
2	DGUE e dichiarazioni integrative richieste (**Allegato 7**)	nel caso di operatore singolo: un DGUE dell'operatore economico firmato digitalmente dal legale rappresentante	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
		nel caso di R.T.I., G.E.I.E. e Consorzio ordinario sia costituito che costituendo: un DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente, dal rispettivo legale rappresentante	
		nel caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato digitalmente dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate	
		nel caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: un DGUE del consorzio, firmato dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante	
3	Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti	ALLEGARE IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
4	- Dichiarazione dell'ausiliaria (**Allegato 8**) - DGUE dell'ausiliaria e documento di identità del sottoscrittore	Solo in caso di Avvalimento: Firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
5	Originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione	Solo in caso di Avvalimento: Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario.	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
6	Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DELL'ART. 65, COMMA 2, DEL CODICE	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
7	Procure	ALLEGARE SE DEL CASO	in formato **.pdf**
8	Garanzia provvisoria	Garanzia provvisoria di € 72.000,00 e relativa documentazione, secondo le modalità di cui al paragrafo 9 Firmata digitalmente dal legale rappresentante del garante con specifica indicazione dei poteri di firma.	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
		Copia del bonifico (per la garanzia provvisoria) con identificativi dell'operazione e del versante	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
		Eventuale documentazione giustificativa dei	in formato **.pdf**

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	COME ALLEGARE
		motivi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria secondo quanto indicato nell'art. 106, comma 8, del Codice	
9	Attestazione di pagamento del contributo ANAC	secondo le modalità riportate al paragrafo 14.9	in formato **.pdf**
10	Patto di integrità (**Allegato 11**)	secondo le modalità riportate al paragrafo 14.10	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
11	Attestazione di avvenuto sopralluogo (**Allegato 13**)	secondo le modalità riportate al paragrafo 14.11	in formato **.pdf**

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema nell'apposita "Busta B", contenente l'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, secondo la procedura di seguito indicata:

Invio attraverso il Sistema di una **Relazione Tecnica descrittiva**, in formato .pdf, redatta secondo il modello in **Allegato 9**, in cui siano indicati in maniera progressiva, per ogni criterio indicato nella tabella n. 6 di cui al successivo punto 17, le migliorie e soluzioni offerte al fine di consentire l'attribuzione del relativo punteggio (tabellare ovvero valutativo).

La citata Relazione Tecnica dovrà essere articolata in paragrafi ognuno dedicato ad ogni criterio che, in via numerica progressiva, il concorrente intende valorizzare secondo lo schema seguente:

- ✓ "nome paragrafo": id criterio: (numero del criterio) – tabellare/valutativo – descrizione del criterio;
- ✓ "contenuto del paragrafo": descrizione della comprova del possesso dell'elemento richiesto, della miglioria o della peculiarità da valorizzare secondo la descrizione contenuta in tabella allegando la documentazione comprovante
- ➢ Per i criteri ID 1 e ID 3 della tabella 6, relativi rispettivamente agli interventi energetici e alla segnaletica/delimitazione delle aree museali, la relazione è corredata, per ciascun criterio, da uno studio di fattibilità tecnica ed economica con elaborati grafici e/o planimetrici, sottoscritto da professionista abilitato. Lo studio illustra le soluzioni proposte e gli elementi necessari alla valutazione, tenendo conto della documentazione tecnica resa disponibile dall'Ente concedente.

La Relazione tecnica è sottoscritta digitalmente dal soggetto munito dei necessari poteri, secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

15.1 Riepilogo del contenuto della Busta B – Offerta Tecnica

I Documenti che compongono l'offerta tecnica sono elencati nella seguente tabella 4:

Tabella 4

n.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	COME ALLEGARE
1	Relazione tecnica Illustrativa (modello **Allegato 9**)	Articolata in paragrafi distinti-per ciascun criterio	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**
2	studio di fattibilità tecnica ed economica per ID 1 e 3 della tabella 6	Corredato da elaborati grafici e/o planimetrici, sottoscritto da un professionista abilitato	in formato **.pdf** **Sottoscritto digitalmente**

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema, un'Offerta economica che dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

1. **Offerta Economica generata automaticamente dal Sistema** e firmata digitalmente, contenente i valori (**E1, E2, E3**) inseriti a Sistema dal Concorrente nelle apposite schede, secondo le modalità successivamente indicate.

 I valori E1, E2 ed E3 inseriti a Sistema sono riportati nel documento di offerta economica generato dalla Piattaforma, che il concorrente scarica, sottoscrive digitalmente e ricarica nella Busta C secondo le istruzioni del Sistema.
2. Il concorrente produce inoltre **l'Allegato 10** - "**Ulteriori elementi di offerta economica**", compilato in ogni sua parte e sottoscritto, **a pena di esclusione**, digitalmente secondo le modalità indicate al paragrafo 14.1.

 All'interno del modello in **Allegato 10**, l'operatore economico sarà chiamato altresì a dichiarare:

 a) di aver preso conoscenza delle circostanze generali e speciali rilevanti per l'esecuzione della concessione e di

averne tenuto conto nella formulazione dei valori economici offerti e del PEF;

b) che l'offerta economica è pienamente remunerativa e che la stessa è stata posta alla base del PEF ai fini della sua redazione;

c) che i valori E1, E2 ed E3 coincidono con quelli inseriti nel Sistema e riportati nel documento di offerta economica generato dalla Piattaforma come sopra;

d) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata fino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;

e) che la propria offerta in ogni caso non vincolerà in alcun modo l'Ente concedente;

f) di applicare al personale impiegato nell'esecuzione il contratto collettivo indicato negli atti di gara, ovvero altro contratto che garantisca tutele equivalenti, secondo la disciplina vigente;

g) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà garantire gli interventi richiesti al fine di rendere operativa l'infrastruttura e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, a gestire il compendio museale di Vigna di Valle secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall'offerta presentata.

3. **Piano Economico Finanziario (PEF)** in formato .pdf sottoscritto digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 e coerente, in ogni sua parte, con i valori dell'offerta economica.

 Il PEF deve rappresentare in modo chiaro e verificabile l'equilibrio economico-finanziario della concessione, tenendo conto degli investimenti, dei costi, dei ricavi, del canone, delle royalty, delle fonti di finanziamento e dei rischi allocati al Concessionario, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

 - ✓ al capitale investito, specificando se proveniente da fondi propri o da finanziamenti da parte di terzi;
 - ✓ agli investimenti, agli ammortamenti, alla remunerazione del capitale investito e alla redditività dell'offerta al netto del canone e delle royalties da versare a titolo di concessione a Difesa Servizi;
 - ✓ all'importo del canone concessorio offerto a Difesa Servizi S.p.A. secondo il disciplinare;
 - ✓ alla durata della concessione, tenendo conto della facoltà di disdetta con effetti alla scadenza del 96° mese e delle relative conseguenze economico-finanziarie, con particolare riferimento agli investimenti non ancora ammortizzati;
 - ✓ all'analisi di fattibilità finanziaria ed economica dell'operazione per l'intera durata della concessione;
 - ✓ allo schema di sistema tariffario e oneri a carico dell'utenza;
 - ✓ alle eventuali condizioni agevolate offerte al personale civile e militare della Difesa, nell'ottica di utilizzo dual-use;
 - ✓ all'indicazione delle royalties, da corrispondere a Difesa Servizi S.p.A., sul fatturato secondo le previsioni del disciplinare;
 - ✓ all'indicazione dei seguenti indicatori:
 - VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto e dell'Azionista: misura, in termini monetari, il valore attuale dei flussi finanziari generati dal progetto rispetto all'investimento iniziale;
 - WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), quale costo medio ponderato del capitale: rappresenta il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento, tenendo conto del costo del debito e del capitale proprio;
 - TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto e dell'Azionista: esprime il tasso di rendimento che rende nullo il valore attuale netto dei flussi di cassa dell'investimento;
 - LLCR (*Loan Life Cover Ratio*): esprime il rapporto tra il valore attuale dei flussi di cassa disponibili per il servizio del debito, lungo la vita del finanziamento, e il debito residuo, ove sia previsto il ricorso a finanziamento esterno;
 - DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*), ove sia previsto il ricorso a finanziamento esterno: esprime il rapporto tra il flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito per capitale e interessi nel medesimo periodo.

4. **Copia del PEF in formato editabile** (.xlsx o formato equivalente), con formule di calcolo esplicitate. In caso di difformità, fa fede il PEF in formato PDF sottoscritto digitalmente.
5. **Relazione illustrativa del PEF** in formato PDF, sottoscritta digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1, contenente le ipotesi poste a base del piano, la riconciliazione con l'offerta economica e la descrizione degli indicatori di cui sopra utilizzati.
6. **Asseverazione del PEF** rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali, ovvero da altro soggetto espressamente abilitato dalla normativa vigente, sottoscritta dall'asseveratore con indicazione degli estremi di iscrizione o abilitazione e, ove pertinente, dei relativi poteri di firma.

16.1 Riepilogo del contenuto della Busta C – Offerta Economica

I documenti che compongono l'offerta economica sono di seguito elencati nella seguente tabella 5:

Tabella 5

n.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	COME ALLEGARE
1	Offerta Economica di Sistema	generato secondo le modalità riportate al paragrafo 16	in formato **.pdf** **sottoscritto digitalmente**
2	"Ulteriori elementi di offerta economica" (**Allegato 10**)	generato secondo le modalità riportate al paragrafo 16	in formato **.pdf** **sottoscritto digitalmente**
3	Piano Economico Finanziario (P.E.F.)	generato secondo le modalità riportate al paragrafo 16	in formato **.pdf** **sottoscritto digitalmente**
4	Copia del P.E.F. (in formato .xlsx o equivalente)	generato secondo le modalità riportate al paragrafo 16	in formato **.xlsx** (o equivalente)
5	Relazione Illustrativa al P.E.F.	generato secondo le modalità riportate al paragrafo 16	in formato **.pdf** **sottoscritto digitalmente**
6	Documento di asseverazione del P.E.F.	generato secondo le modalità riportate al paragrafo 16	in formato **.pdf** **sottoscritto digitalmente**

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata ai sensi dell'articolo 185 del Codice, sulla base dei criteri oggettivi indicati nel presente paragrafo, con attribuzione di un massimo di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio tecnico (**PT_{TOT}**) e del punteggio economico (**PE_{TOT}**), per un massimo di 100 punti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	**70**
Offerta Economica	**30**
TOTALE	**100**

Il Punteggio Totale per l'offerta (**P_{TOT}**) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{TOT} = PT_{TOT} + PE_{TOT}$$

Dove:

PT_{TOT} = punteggio tecnico totale.

PE_{TOT} = punteggio economico totale.

17.1 Calcolo del punteggio totale dell'offerta tecnica (PT_{TOT})

Il punteggio massimo ottenibile per l'offerta tecnica è di 70 punti, attribuiti in ragione dei criteri tecnici riportati nella seguente tabella. Ai fini dell'articolo 185, comma 3, del Codice, si precisa che l'ordine decrescente di importanza dei criteri è desunto dai rispettivi punteggi massimi secondo quanto riportato nella successiva tabella 6; i criteri cui è attribuito il medesimo punteggio massimo sono pariordinati.

Tabella 6

ID	Tipologia	Categoria	Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio parziale		Punteggio totale massimo conseguibile
1	Tabellare	Impiantistica e ambientale	Installazioni sistemi energetici da fonti rinnovabili e riduzione	Miglioramento della % di approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili anche ai fini dell'indipendenza energetica. Il relativo approvvigionamento misurato su base annuale per	0 punti	per valori inferiori al 40%	7

ID	Tipologia	Categoria	Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio parziale		Punteggio totale massimo conseguibile
			dell'impatto ambientale	ciascun anno a partire dal terzo anno dalla stipula del contratto e da mantenere per tutti gli anni successivi fino alla scadenza del contratto (**allegare studio di fattibilità tecnica ed economica, corredato da elaborati grafici e/o planimetrici, sottoscritto da un professionista abilitato**)	1 punto	per valori dal 40% fino al 46%	
					2 punti	per valori dal 46% fino al 51%	
					3 punti	per valori dal 51% fino al 56%	
					5 punti	per valori dal 56% fino al 61%	
					7 punti	per valori pari o superiori al 61%	
2	Tabellare	Matrice dei rischi	Manutenzione straordinaria	Sarà valutato il miglioramento della quota di rischio relativo alla manutenzione straordinaria posta a carico del Concessionario, rispetto alla quota base del 10%, secondo gli scaglioni indicati in tabella e in coerenza con la Matrice dei rischi di cui **all'Allegato 6**. **il mantenimento della quota base del 10% comporta l'attribuzione di 0 punti.**	0,5 punti	per valori dal 10% fino al 16%	**6**
					1 punto	per valori dal 16% fino al 21%	
					2 punti	per valori dal 21% fino al 26%	
					3 punti	per valori dal 26% fino al 31%	
					6 punti	per valori pari o superiori al 31%	
3	Valutativo	Infrastrutturale	Sicurezza	Sarà valutata la proposta progettuale relativa al miglioramento della segnaletica, della delimitazione funzionale delle aree museali e dei sistemi di controllo e presidio dei visitatori, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza impartite dall'Aeronautica Militare. Le soluzioni proposte potranno privilegiare l'utilizzo di sistemi di segnaletica e controllo degli accessi, senza comportare obblighi di realizzazione di nuove recinzioni fisiche, salvo specifiche prescrizioni della Forza Armata. L'intervento dovrà essere completato, salvo impedimenti non imputabili al Concessionario, entro 12 mesi dalla stipula del Contratto. (**allegare studio di fattibilità tecnica ed economica, con gli elaborati grafici disponibili, sottoscritto da un professionista abilitato**)			**5**

ID	Tipologia	Categoria	Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio parziale	Punteggio totale massimo conseguibile
4	Valutativo	Culturale	Miglioramenti tecnologici	Multimedialità, soluzioni digitali, miglioramento dell'esperienza di visita attraverso proposte immersive e partecipazione generativa del visitatore		**8**
5	Valutativo	Culturale	Miglioramento superficie espositiva	Descrizione della divisione degli spazi al fine di aumentare la superficie espositiva con ampliamento dell'offerta culturale		**7**
6	Valutativo	Culturale	Promozione culturale e pubblicitaria	Sarà valutato il progetto di promozione dei servizi museali a livello nazionale ed internazionale, scuole, circuiti turistici e attività di networking, tenuto conto del contesto turistico in cui l'offerta culturale si inserisce		**7**
7	Valutativo	Culturale	Inclusione	Sarà valutato il progetto di visita per le persone con disabilità, con particolare riguardo a percorsi dedicati, abbattimento delle barriere architettoniche, visive e sensoriali e strumenti di fruizione culturale accessibili.		**5**
8	Valutativo	Uso duale militare civile	Vantaggi per la Difesa	Miglioramento delle condizioni di fruibilità dedicate al solo personale della Categoria 1, rispetto a quelle riportate nel capitolato Servizi in **Allegato 6-bis**		**5**
9	Valutativo	Uso duale militare civile	Vantaggi per la Difesa	Saranno valutate iniziative progettuali finalizzate a migliorare spazi o periodi temporali riservati ad iniziative ed eventi, di carattere istituzionale, diretti alla promozione della cultura Aeronautica e della Difesa in aggiunta alle previsioni di cui al Capitolato Servizi in **Allegato 6-bis**		**5**
10	Valutativo	Criteri ambientali minimi (CAM)	coerenza con i criteri ambientali minimi applicabili e con gli obiettivi di sostenibilità della concessione	Saranno valutate le iniziative migliorative finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle attività di ristorazione, con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime, alla prevenzione degli sprechi alimentari, alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché all'informazione e alla sensibilizzazione degli utenti		**7**
11	Valutativo	Organizzativa e gestionale	Livelli uniformi di qualità per i musei di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2018	Saranno valutate iniziative progettuali finalizzate a migliorare: - organizzazione generale - gestione e cura delle collezioni - comunicazione e rapporti con il territorio		**8**
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO					**70**	

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale all'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice procederà nel seguente modo:

A. CRITERIO TABELLARE

Per i criteri tabellari (tabella ID 1 e 2) sono attribuiti i punteggi indicati nella tabella in presenza del corrispondente livello prestazionale offerto.

B. CRITERIO VALUTATIVO

Per i criteri valutativi (tabella 6 ID da 3 a 11), la Commissione attribuisce il punteggio applicando la seguente formula:

$$\mathbf{Wi * V(a)i}$$

dove

Wi = punteggio massimo attribuibile al criterio (i)

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1

I coefficienti V(a)i, relativi agli elementi di valutazione dei punteggi, sono determinati partendo dalla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascuno dei commissari in base alla seguente tabella n.7:

Tabella n. 7

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO CRITERIO	**COEFFICIENTI**
Nessun elemento fornito, o miglioramento ritenuto non realizzabile o non attuabile	0
Elementi insufficienti	0,01 ÷ 0,1
Elementi esigui	0,11 ÷ 0,2
Elementi non rilevanti	0,21 ÷ 0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,31 ÷ 0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,41 ÷ 0,5
Elementi adeguati	0,51 ÷ 0,6
Elementi più che adeguati	0,61 ÷ 0,7
Elementi più che adeguati e con buone caratteristiche di interesse in termini di soluzioni proposte e benefici per la stazione appaltante	0,71 ÷ 0,8
Miglioramento ritenuto di ottimo livello. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano particolarmente chiari, analitici e particolarmente significativi	0,81 ÷ 0,9
Miglioramento ritenuto eccellente. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano particolarmente rilevanti, chiari, analitici, originali, innovativi.	0,91 ÷ 1

Per ciascun criterio valutativo, la media dei coefficienti attribuiti dai commissari è riparametrata assegnando il valore 1 alla media più elevata e proporzionando le altre medie mediante interpolazione lineare. I calcoli sono effettuati con due cifre decimali, con calcoli troncati alla seconda cifra decimale (*es. 0,546=0,54*).

Esempio di riparametrazione delle medie dei coefficienti:

Operatore economico	*Commissario 1*	*Commissario 2*	*Commissario 3*	*Media*	V(a)i
A	*1*	*0,8*	*1*	*0,93 (#)*	*1,00=(0.93*1,07)*
B	*0,4*	*0,2*	*0,4*	*0,33*	*0,36=(0,33*1,07)*
C	*0,6*	*0,2*	*0,6*	*0,46*	*0,50=(0,46*1,07)*
D	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,40*	*0,43=(0,40*1,07)*

Fattore di conversione = 1/media più alta (#) = 1/0,93 = ***1,07***
*V(a)i = Media*fattore di conversione*

Il punteggio totale dell'offerta tecnica di ogni concorrente scaturirà dalla somma dei punteggi, ottenuti come ai precedenti punti, per i singoli criteri secondo la formula:

$$\mathbf{C(a) = \sum n\ [Vi]}$$

dove

C(a) = Punteggio tecnico totale dell'offerta (a)

∑n = sommatoria

n: numero totale dei criteri da 1 a n

Vi = punteggio attribuito al criterio (i)

17.2 Calcolo del punteggio totale dell'offerta economica (PE_{TOT})

Il massimo punteggio ottenibile per l'offerta economica è di 30 punti, attribuiti in ragione delle seguenti variabili componenti l'offerta economica:

1. **E1 – massimo 5 punti**, per l'offerta relativa al rialzo percentuale sul canone annuo di concessione fissato in € 60.000,00 oltre I.V.A. annui;
2. **E2 – massimo 10 punti**, per l'offerta relativa alla royalty offerta in percentuale in rialzo rispetto alla base d'asta del 10% sulla gestione caratteristica (fatturato annuo) compresa tra € 200.000,00 e € 300.000,00;
3. **E3 – massimo 15 punti** per l'offerta relativa alla royalty offerta in percentuale in rialzo rispetto alla base d'asta del 15% sulla gestione caratteristica (fatturato annuo) superiore a € 300.000,00.

Si evidenzia che:

- l'operatore economico dovrà porre la massima perizia nella compilazione dell'offerta economica sul Sistema negli spazi dedicati e nella compilazione del relativo **Allegato 10**;
- ai fini dell'applicazione delle formule di seguito indicate, fanno fede i valori di rialzo inseriti negli appositi campi del Sistema;
- i valori percentuali sono espressi con un massimo di due cifre decimali; l'attribuzione dei punti avviene secondo gli scaglioni indicati di seguito, senza frazioni di punto;
- sono inammissibili le offerte economiche che non rispettino gli importi a base d'asta ove indicati.

Variabile componente economica E1

Per E1 è attribuito **1 punto-per ogni 5 punti percentuali interi di rialzo sul canone annuo minimo di € 60.000,00, fino a un massimo di 5 punti**.

Non sono attribuite frazioni di punto; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un rialzo del 12% comporta 2 punti, un rialzo del 23% comporta 4 punti.

Il punteggio massimo di 5 punti è raggiunto con un rialzo almeno pari al 25%.

Esempio di variabile economica E1: un rialzo del 20% sul canone annuo minimo di € 60.000,00 determina un canone annuo di € 72.000,00 e l'attribuzione di 4 punti.

Variabile componente economica E2

Per E2 è attribuito **1 punto per ogni 2 punti percentuali interi di rialzo rispetto alla royalty base del 10% sul fatturato annuo generato tra € 200.000,00 e € 300.000,00, fino a un massimo di 10 punti**.

Non sono attribuite frazioni di punto; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un rialzo di 3 punti percentuali comporta 1 punto e un rialzo di 7 punti percentuali comporta 3 punti.

Il punteggio massimo di 10 punti è raggiunto con un rialzo almeno pari a 20 punti percentuali.

Variabile componente economica E3

Per E3 è attribuito **1 punto per ogni punto percentuale intero di rialzo rispetto alla royalty base del 15%**, applicabile al fatturato annuo superiore a € 300.000,00, fino a un massimo di 15 punti.

Non sono attribuite frazioni di punto; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un rialzo di 3,5 punti percentuali comporta 3 punti, un rialzo di 9,7 punti percentuali comporta 9 punti.

Il punteggio massimo di 15 punti è raggiunto con un rialzo almeno pari a 15 punti percentuali.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente i punteggi E1, E2 ed E3 secondo le regole aritmetiche sopra indicate.

Il punteggio totale relativo all'offerta economica (PE_{TOT}) sarà ottenuto secondo la seguente somma:

$$\mathbf{PE_{TOT} = E1+E2+E3.}$$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte sono nominati i soggetti preposti alle operazioni di gara.

Per l'esame della documentazione amministrativa può essere costituito un Seggio di gara.

La Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche ed economiche e, prima dell'attribuzione del punteggio economico, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità dei PEF ai sensi dell'articolo 185, comma 5, del Codice. Su richiesta del RUP, fornisce supporto nelle ulteriori verifiche di sostenibilità e anomalia.

Il Seggio di gara, ove nominato, è composto da personale individuato dall'Ente concedente secondo la propria organizzazione.

La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti, incluso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione. Può essere nominato un segretario con funzioni esclusivamente verbalizzanti e senza diritto di voto.

La Commissione può essere composta da personale di Difesa Servizi o da soggetti esterni esperti nel settore della concessione. In capo ai commissari non devono sussistere le cause ostative previste dall'articolo 93 del Codice; a tal fine, prima dell'accettazione dell'incarico, sono rese le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente.
Ove ritenuto opportuno, possono essere nominati componenti supplenti con le medesime modalità e requisiti previsti per i titolari.
La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte e della verifica del PEF nei termini indicati dal Codice; fornisce inoltre supporto al RUP nelle verifiche di competenza.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà della commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei commissari che si dovessero manifestare.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Accertata la presenza della ricezione delle offerte a Sistema, l'organo preposto in questa fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione sono adottati e comunicati secondo gli articoli 90 e 101 del Codice e la disciplina vigente. Resta ferma la possibilità di richiedere documenti complementari quando necessario al corretto svolgimento della procedura.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, il RUP cura gli adempimenti di competenza e l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

Le ammissioni e le esclusioni sono formalizzate e comunicate con le modalità previste dal Codice e tramite il Sistema.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Il RUP può richiedere, in qualsiasi momento della procedura, i documenti complementari necessari ad assicurare il corretto svolgimento della gara, nei limiti dell'articolo 101 del Codice.

Le verifiche possono essere estese ogniqualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *sono* comunicate tramite Il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procederà:

- all'apertura delle offerte presentate;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati sul Sistema. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di funzionamento del Sistema:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
Prima di attribuire il punteggio economico, la Commissione verifica, ai sensi dell'articolo 185, comma 5, del Codice, l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF e la sua coerenza con l'offerta economica. Successivamente procede all'attribuzione dei punteggi economici e alla formazione della graduatoria.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di parità del punteggio complessivo, è collocata prima in graduatoria l'offerta che ha conseguito il maggior punteggio tecnico.
In caso di ulteriore parità anche del punteggio tecnico, si procede mediante sorteggio con modalità previamente comunicate ai concorrenti tramite il Sistema.
Qualora emergano elementi specifici di possibile anomalia o inattendibilità dell'offerta, la Commissione ne dà comunicazione al RUP per le verifiche di cui al successivo paragrafo.

21. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ E ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ferma la verifica obbligatoria di adeguatezza e sostenibilità del PEF di cui all'articolo 185, comma 5, del Codice, l'offerta è soggetta a verifica in merito alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa quando emergano elementi specifici che ne facciano dubitare l'attendibilità.
Il RUP, con il supporto della Commissione, svolge l'istruttoria in contraddittorio con il concorrente, valutando l'offerta nel suo complesso.
La verifica considera, in particolare, la coerenza tra offerta tecnica, organizzazione del servizio, investimenti, costi della manodopera, ricavi attesi, canone e royalty, fonti di finanziamento, indicatori del PEF e rischi allocati al Concessionario.
Il RUP richiede le spiegazioni necessarie assegnando un termine congruo, nel rispetto della disciplina vigente. Qualora le spiegazioni non siano sufficienti, può richiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione.
L'esclusione è disposta solo all'esito del contraddittorio quando l'offerta risulti, nel complesso, inaffidabile o il PEF non risulti adeguato e sostenibile.
Il RUP può avvalersi della Commissione e, ove necessario, di ulteriori esperti qualificati per gli aspetti specialistici della verifica.
L'esito della verifica è motivato con riferimento agli elementi effettivamente esaminati e alle spiegazioni fornite dal concorrente.
In caso di esclusione della prima offerta in graduatoria, si procede nei confronti dell'offerta successiva secondo le medesime regole, ove ne ricorrano i presupposti.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni, la Commissione trasmette al RUP la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata ammissibile e sostenibile.
Il RUP verifica la regolarità della proposta e il possesso dei requisiti dell'offerente proposto per l'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta con Determina dell'Amministratore Delegato all'esito positivo delle verifiche previste dall'articolo 17, comma 5, del Codice ed è immediatamente efficace, sia essa in presenza di una sola offerta valida.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all'oggetto e alle finalità della concessione, l'Ente concedente può non procedere all'aggiudicazione nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dal Bando. Difesa Servizi si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, revocare la presente procedura ovvero non procedere all'aggiudicazione per sopraggiunti mutamenti di interesse pubblico ovvero per ragioni di opportunità, soprattutto con riferimento alle disposizioni di coordinamento con la Forza Armata titolare del bene oggetto di valorizzazione.
In nessun caso sono previsti e/o riconosciuti a favore degli operatori economici oneri di ristoro per la partecipazione e/o per la predisposizione delle offerte.
L'esito della procedura è comunicato ai concorrenti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 90 del Codice e tramite il Sistema.
La verifica dei requisiti generali e speciali dell'offerente proposto per l'aggiudicazione è effettuata mediante FVOE e le altre banche dati disponibili, secondo gli articoli 24 e 99 del Codice.
Rimane in ogni caso salva ed impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, a qualunque titolo, da parte di tutti i concorrenti alla presente procedura ed allegate all'offerta.
Resta ferma la facoltà dell'Ente concedente di verificare, nei casi previsti dalla legge, le dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.
In caso di esito negativo delle verifiche sull'offerente proposto per l'aggiudicazione, non si procede all'aggiudicazione in suo favore e si procede allo scorrimento della graduatoria, ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Qualora anche il concorrente successivo non superi le verifiche, l'Ente concedente prosegue lo scorrimento della graduatoria fino all'individuazione di un'offerta utilmente aggiudicabile, ove esistente.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159 del 2011).
Decorso il termine previsto dalla normativa antimafia per il rilascio dell'informazione, l'Ente concedente procede secondo quanto consentito dal D.lgs. n. 159/2011 e dalla disciplina vigente, fermo restando quanto previsto dalle clausole contrattuali e dalle verifiche antimafia.
Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1 del Codice, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I capitolati e gli allegati tecnici costituenti l'offerta fanno parte integrante del contratto.
La stipula del Contratto avviene nei termini e secondo le condizioni previsti dall'articolo 18 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e le specifiche disposizioni applicabili alle concessioni.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva.
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
Il Contratto è stipulato sulla base dello Schema di Contratto di cui all'**Allegato 5**, integrato dagli impegni assunti dall'aggiudicatario e dagli altri elementi risultanti dalla procedura.
Il valore dell'imposta di bollo del contratto che verrà stipulato è fissato ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato I.4.
La garanzia provvisoria è svincolata all'atto della stipula e contestualmente alla costituzione da parte dell'aggiudicatario della garanzia definitiva.
Nei casi consentiti dalla legge, l'Ente concedente può disporre l'avvio anticipato delle sole attività strettamente necessarie e compatibili con la natura della concessione, con apposito provvedimento motivato e nel rispetto delle garanzie previste dal Codice.
La cessazione, risoluzione, sostituzione o subentro nel rapporto concessorio sono disciplinati dal Codice e dal Contratto. Restano fermi i poteri di autotutela dell'Ente concedente nei casi e nei limiti previsti dalla legge, nonché gli eventuali effetti economici conseguenti alla cessazione anticipata del rapporto secondo la disciplina applicabile.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante o alle amministrazioni utenti:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione dei dati relativi ai conti dedicati e ai soggetti delegati è effettuata nei termini previsti dalla L. n. 136/2010 e aggiornata in caso di variazioni. Restano ferme le ulteriori prescrizioni in materia di tracciabilità applicabili alla concessione.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del Codice, dalla legge n. 241/1990 per quanto applicabile e dalle ulteriori disposizioni vigenti. Gli atti sono resi disponibili anche tramite la Piattaforma nei casi e nei termini previsti dall'articolo 36, ferma la tutela dei segreti tecnici e commerciali e degli altri interessi riservati secondo la legge.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di affidamento resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo.
Per le controversie derivanti dalla convenzione è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Se previsto, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono da considerarsi ripartiti tra le parti.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati personali sono raccolti e trattati dall'Ente concedente per lo svolgimento della procedura, la verifica dei requisiti, l'aggiudicazione e l'esecuzione del Contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge connessi ai contratti pubblici.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto e, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
- I dati possono essere trattati anche per finalità di studio e statistica, ove compatibili con le finalità originarie e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Base giuridica e natura del conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per adempiere agli obblighi legali e istituzionali connessi alla procedura di affidamento e all'esecuzione della concessione. Il mancato conferimento dei dati necessari può impedire la partecipazione alla procedura o la stipula e l'esecuzione del Contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ai componenti della Commissione giudicatrice e agli altri soggetti incaricati delle verifiche connesse alla procedura o all'esecuzione del Contratto;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati ad ANAC e alle altre autorità o amministrazioni competenti nei casi previsti dalla legge.

I dati e le informazioni soggetti a pubblicazione sono diffusi nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di trasparenza, pubblicità legale e contratti pubblici.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati nell'ambito della procedura o dell'esecuzione del Contratto

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Difesa Servizi S.p.A. nella qualità di Stazione Appaltante della presente procedura.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata alla Stazione Appaltante al seguente indirizzo e-mail: *protocollo@pec.difesaservizi.it*

Presa d'atto dell'informativa

Il trattamento dei dati personali effettuato dall'Ente concedente nell'ambito della procedura e dell'esecuzione del Contratto non si fonda, di regola, sul consenso dell'interessato, ma sulle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente dichiara di aver preso visione della presente informativa.

Il concorrente assicura, per quanto di propria competenza, di aver fornito agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali richieste dalla normativa e di disporre di idonea base giuridica per la comunicazione dei dati all'Ente concedente.

l'Amministratore Delegato

Dott. Luca Andreoli

LUCA
ANDREOLI
05.11.2026
14:37:04
GMT+01:00